

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2012/19/UE SUI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE)

OSSERVAZIONI

Roma, 16 gennaio 2014

Consorzio per la raccolta, il recupero e lo smallimento di RAEE, Pile e Accumulatori Via Monte Rosa, 96 20149 Milano T +39.02.33600732 F +39.02.3315870 C.F/RIVA 04357740960 ecolight@ecolightitaly.it www.ecolight.it





ECOLIGHT è un Consorzio volontario senza fini di lucro che gestisce i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), le pile e gli accumulatori a fine vita e i moduli fotovoltaici.

Costituito nel 2004 da 36 aziende ha visto in nove anni di attività una crescita notevole in termini di aziende consorziate: nel 2013 il numero di aziende che hanno scelto di aderire ad ECOLIGHT ha raggiunto quota 1.510.

Tra le aziende consorziate vi sono produttori e importatori di AEE, di pile e accumulatori e di moduli fotovoltaici, sono presenti inoltre aziende della distribuzione che rappresentano il 90 per cento della Grande Distribuzione Organizzata (GDO).

ECOLIGHT è un sistema collettivo in possesso delle certificazioni ISO 9001 e ISO 14001. Ad oggi ECOLIGHT rappresenta il secondo consorzio per quantitativi di immesso e il primo per numero di consorziati a livello nazionale. Opera in tutta Italia trattando tutti i raggruppamenti RAEE.

In questi anni ECOLIGHT ha contributo in maniera attiva allo start-up e al consolidamento del sistema RAEE in Italia arrivando a gestire all'interno del sistema oltre 25.000 tonnellate di RAEE, sia provenienza domestica sia professionale, dando un servizio a circa 4.000 Isole Ecologiche.

Ecolight offre anche un servizio ad oltre 2.500 punti vendita della GDO per la raccolta dei RAEE consegnati dai consumatori ai sensi del DM 65/2010 "Uno contro uno". Attraverso tale servizio sono state raccolte, nel 2013, oltre 1.500 tonnellate.

ECOLIGHT è pertanto un Consorzio che nei numeri dimostra la sua efficienza e capillarità sull'intero territorio nazionale. Il numero delle aziende e l'importanza dei marchi rappresentati da ECOLIGHT è la migliore risposta all'attività che il sistema sta conducendo nell'interesse generale dell'ambiente.





Passando ad un esame della **normativa di recepimento**, ECOLIGHT ritiene che il testo dello schema di decreto legislativo recante il recepimento della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE - appaia nel complesso aderente alle indicazioni espressa dalla Direttiva stessa.

Tuttavia con l'obiettivo di migliorare ulteriormente l'efficienza nella gestione dei RAEE nel nostro Paese e aumentare la raccolta, in particolare dei piccoli elettrodomestici e dell'elettronica di consumo, il Consorzio esprime di seguito alcune osservazioni e proposte al testo in esame.

ART. 9

(I Sistemi Individuali)

Si richiede l'eliminazione dei commi 3 e 4.

Si ritiene infatti non opportuno, così come richiamato al comma 3, che i Sistemi Individuali applichino le modalità di gestione concordate dal Centro di Coordinamento mediante l'accordo di programma richiamato all'art.15 comma 2 in quanto tali modalità si riferiscono all'organizzazione dei servizi di ritiro dei RAEE applicabili ai sistemi collettivi e pertanto incompatibili con le modalità di funzionamento dei sistemi individuali.

Inoltre per quanto richiesto al comma 4 va sottolineato che i produttori che sceglieranno di adempiere ai propri obblighi attraverso sistemi individuali dovranno garantire, sin dal primo giorno successivo l'immissione sul mercato delle proprie AEE, la loro raccolta sull'intero territorio nazionale.

3





ART. 10

(I Sistemi Collettivi)

Siamo dell'avviso che per poter garantire nel tempo il raggiungimento degli importanti obbiettivi di raccolta imposti dalla direttiva il sistema debba poter contare su realtà consortili solide, rappresentative e in grado di fornire le massime garanzie per una corretta gestione sempre in linea con le regole che governano le problematiche ambientali anche a tutele e garanzia del servizio prestato alle varie realtà allocate sull'intero territorio nazionale. A tale fine, a nostro avviso, sarebbe opportuno prevedere ulteriori parametri e criteri di selezione dei sistemi collettivi in aggiunta quelli già previsti nell'articolato in questione.

Siamo infatti dell'avviso che un intervento in tal senso possa contribuire ad una maggiore trasparenza e controllo del sistema migliorando la competizione tra sistemi che lavorano con analoghi criteri di efficienza e con la logica di perseguire obbiettivi di interesse generale a livello nazionale e non solo interessi di singole realtà economiche.

Si ritiene inoltre che i Sistemi Collettivi debbano essere partecipati esclusivamente dai produttori a cui fanno capo gli obblighi di ritiro e trattamento dei RAEE. Non si ritiene pertanto opportuno e praticabile che altri soggetti, che vengono selezionati dai sistemi collettivi che stipulano con gli stessi, accordi commerciali, possano entrare a far parte degli organi direttivi dei singoli Sistemi Collettivi.

Si richiede pertanto l'inserimento dei seguenti commi:

- 11. I sistemi collettivi che intendono svolgere la gestione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici, devono soddisfare i sequenti requisiti minimi:
 - a) la quantità totale di AEE immesse sul mercato in ciascun anno dai produttori facenti parte di un sistema collettivo deve essere pari ad almeno 10.000 tonnellate; in alternativa, i produttori facenti parte di un Sistema collettivo dovranno detenere in ciascun anno una quota di mercato superiore al 5% in almeno un raggruppamento;



5



- b) ciascun sistema deve rilasciare, prima dell'inizio dell'attività o entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto in caso di sistemi esistenti, una garanzia finanziaria in forma di fideiussione bancaria di importo pari a Euro 1.000.000 a favore del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- c) il sistema collettivo deve avere i seguenti organi di controllo: collegio sindacale, società di revisione indipendente, organismo di vigilanza ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- d) il sistema collettivo deve essere in possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001;
- e) il sistema collettivo trasmette trimestralmente al Comitato di vigilanza e controllo il Documento Unico di Regolarità Contributiva e un'autocertificazione attestante la regolarità della propria posizione fiscale;
- f) il sistema collettivo deve sottoscrivere contratti scritti con i propri fornitori di logistica e trattamento dei RAEE.
- 12. Il rispetto dei requisiti minimi di cui al comma precedente è verificato annualmente dal Comitato di vigilanza e controllo, dopo aver effettuato il calcolo delle quote di mercato come previsto dall'art. 35 comma 1 lettera c).
- 13. I sistemi collettivi che non rispettano uno o più dei requisiti minimi di cui al comma 11 non possono effettuare la gestione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici.
- 14. I sistemi collettivi che soddisfano i requisiti minimi di cui al comma 11 possono operare su tutti i raggruppamenti dei RAEE provenienti dai nuclei domestici.
- 15. I sistemi collettivi esistenti si adeguano a quanto previsto dal comma 11 del presente articolo entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.





ART. 11

(Deposito preliminare alla raccolta presso i distributori)

Al comma 2 lettera a:

non risulta chiaro se il limite del tempo di deposito, laddove il quantitativo ritirato non raggiunga i 3.500 chilogrammi, si configuri in tre mesi o in un anno.

ART. 23

(Modalità di finanziamento dei RAEE provenienti dai nuclei domestici)

Comma 1:

al fine di non lasciare margini di ambiguità nei criteri di calcolo delle quote di mercato sulla base delle quali vengono definiti gli oneri a carico di ciascun produttore si richiede di sostituire l'espressione:

"calcolata in base al numero dei pezzi ovvero al peso delle AEE immesse sul mercato per ciascun tipo di apparecchiatura o per raggruppamento, nell'anno solare di riferimento",

con: "calcolata in base al peso delle AEE immesse sul mercato per ciascun raggruppamento, nell'anno solare di riferimento".

Infatti le quote devono essere calcolate sulla base del peso delle AEE e nell'ambito di ciascun raggruppamento RAEE.

Comma 2 lettera b:

La modalità di calcolo delle quote di mercato deve essere uguale a quella stabilita dall'art.23 comma 1.



In conclusione nel ribadire la nostra condivisione dello schema di decreto legislativo attualmente all'esame di questa commissione vorremmo richiamare l'attenzione sull'importanza di poter contare su un sistema che effettivamente garantisca criteri qualitativi di trattamento che consentano al sistema di operare esclusivamente con

operatori qualificati e rispondenti ai più elevati standard europei.

Siamo anche dell'avviso che sia condivisibile che i RAEE raccolti attraverso le modalità "uno contro uno" e "uno contro zero" possano essere conferiti direttamente anche agli impianti purché siano impianti accreditati direttamente dal Centro di Coordinamento

RAEE.

Auspichiamo inoltre che gli accordi di programma che saranno stipulati in particolare con ANCI e Distribuzione siano commisurati, per quanto attiene i primi di efficienza, solo ed esclusivamente alla copertura degli effettivi costi sostenuti attraverso una gestione che sia

la più efficiente possibile.

Consorzio ECOLIGHT

